



Atto del Governo n.230

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

Audizione del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli

11 gennaio 2021

Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente della VII Commissione, l'On. Vittoria Casa, e il Presidente dell'XI Commissione, l'On. Debora Serracchiani, per questa richiesta di audizione che mi fornisce l'occasione di interloquire in particolare su un tema contenuto nello schema di decreto legislativo n.230: **la formazione dei giovani atleti e lo strumento dell'apprendistato.**

L'introduzione dell'apprendistato nello sport italiano e nel calcio è una richiesta perseguita da Lega Pro e dal Comitato 4.0, un luogo che aggrega le leghe maschili e femminili del basket e della pallavolo.

Il Comitato 4.0 non è un soggetto politico, è una aggregazione che attraverso la capacità di fornire dati, riflessioni e proposte emendative sensibilizza sull'importanza economico finanziaria del settore sportivo, sull'indotto generato, sull'occupazione diretta e indiretta, su ciò che rappresenta come dato sociale sul territorio. **Le azioni del Comitato 4.0 sono rivolte a tutti i club dello sport italiano che stanno nella faglia tra l'élite del professionismo e i dilettanti/amatoriali, non solo a quelli del calcio di Serie C, pallavolo o basket.**

Per la Lega Pro l'apprendistato è la chiave per un progetto concreto di innovazione del calcio italiano, qui cercherò di definirne le coordinate.

La Lega Pro è pronta a fare una sperimentazione per l'attuazione dell'apprendistato nel calcio, al fine di combattere il fenomeno della dispersione scolastica e per avviare un percorso che consenta di aprire il calcio a nuovi profili professionali per i giovani.



1. Premessa

Desidero partire da una premessa. La carriera del calciatore è un viaggio di un ragazzo che diventa uomo. Un itinerario di maturazione che racchiude sogni, desideri e speranze ma anche ansie, tensioni ed «esami» continui. Perché, come per tutti gli atleti, nella carriera del calciatore l'elemento essenziale è... l'uomo. Oggi, nello sport il talento si giudica velocemente, lasciando poco spazio alla maturazione sportiva e umana del ragazzo. I risultati del breve periodo rischiano troppo spesso di essere l'unico metro di valutazione di una carriera. Un ragazzo, la sua famiglia, lo staff del club si trovano a non avere strumenti per comprendere e gestire le situazioni e le emozioni della carriera sportiva, scandita da tempi e dinamiche estremamente veloci.

Il nostro compito, quindi, non si sostanzia unicamente nella gestione e valorizzazione degli aspetti agonistici di un atleta ma è molto più ampio e racchiude anche responsabilità di tipo sociale e culturale nei confronti dello sportivo, ma anche della sua famiglia e della comunità in cui opera.

2. Il calcio dei Comuni d'Italia

La Serie C è una esperienza originale ed unica in Europa e nel mondo, perché deriva dalla grande esperienza della storia dei Comuni d'Italia, il vessillo, le mura di cinta, la piazza, la grande cultura del territorio, forza e limite nel diventare nazione.

La Serie C è il campionato dei Comuni d'Italia, ha la mission di selezionare e formare, in un contesto sportivo professionistico, i giovani talenti e di essere la Lega «dei pulmini» che oltre ad insegnare calcio, supporta le istituzioni nell'educazione civica, nel rispetto delle regole ed aiuta a togliere i ragazzi dai pericoli della strada, in primis droga e violenza.

La Lega Pro è il campionato dei giovani. Attraverso il riconoscimento della nostra mission passa tanto del nostro futuro. La Lega Pro deve essere **spazio di formazione per giovani calciatori** e lo deve essere perché questo diventi un passaggio fondamentale per riprendere a patrimonializzare i club.

3. L'apprendistato

L'apprendistato diventa formazione culturale e didattica per il calciatore, standard di qualità nella formazione calcistica affinché il governo di questi due asset consenta ai giovani calciatori di Serie C di avere prospettive nel post carriera e durante la loro attività agonistica questi abbiano la possibilità di migliorare il loro livello ed aspirare, seriamente ed in numero consistente, a



salire di categoria e fornire la base per il miglioramento competitivo della stessa nazionale italiana di calcio.

Il nostro compito è anche **combattere la dispersione scolastica**, un fenomeno rilevante nel calcio che imperversa a causa di un'assenza quasi totale delle famiglie nel comprendere il valore della formazione.

Penso sia importante anche definire un accordo con il MIUR ed i centri territoriali della formazione per comprimere i moduli scolastici, acquisendo le esigenze dei calciatori; conquistare i club a legare prestazione sportiva e risultati scolastici.

L'apprendistato è allora la chiave di un progetto fondamentale di rinnovamento del calcio italiano.

La formazione culturale, il percorso formativo/didattico sono la chiave del miglioramento della prestazione sportiva del giovane calciatore e della giovane calciatrice. Questi ultimi **dotati di strumenti culturali saranno, potenzialmente, messi nella condizione di migliorare la loro performance calcistica, perché?**

Conoscendo meglio il loro corpo saranno in grado di capire come allenarsi, che tipo di rapporto esiste tra prestazione sportiva ed alimentazione, le interrelazioni tra prestazione sportiva e stili di vita. Avendo migliorato i livelli di apprendimento, potenzialmente, potranno capire meglio i cambiamenti tattici richiesti dall'allenatore prima e durante lo svolgimento della partita e di conseguenza essere messi in grado di rispondere meglio alle indicazioni ricevute. Essendo dotati di strumenti culturali di interpretazione, potenzialmente, saranno posti nella condizione di capire prima i pericoli di pratiche negative, per esempio doping e matchfixing.

Un percorso formativo/didattico consente lo svolgimento della carriera calcistica con minore stress e maggiore concentrazione perché garantisce al calciatore e alla calciatrice di essere consapevoli che, al termine della carriera calcistica, molto breve rispetto al ciclo di vita, saranno in grado di trovare una possibilità di lavoro ed eviteranno di ampliare la schiera degli "sbandati".

Obbliga le famiglie a prendere atto e consapevolezza del percorso formativo/didattico del proprio figlio o della propria figlia.

Consente ai club un percorso virtuoso nello svolgimento della vita sportiva assimilando il compito di partecipare attivamente alla formazione culturale dei propri atleti come parte integrante della performance sportiva.

In definitiva si cambia e si attua un salto culturale straordinariamente innovativo, nel recente passato si accoglieva il calciatore o la calciatrice dicendo loro «Ora, pensa al calcio e a nulla altro» era l'inizio del fenomeno che va sotto il nome di dispersione scolastica; da oggi il colloquio diventa **«vieni da noi per giocare a calcio e valuteremo insieme la prestazione sportiva e il percorso didattico e formativo»**.



4. I passaggi del progetto

L'introduzione dell'apprendistato per il calcio e lo sport.

Nel primo decreto «Cura Italia», poco dopo l'inizio della crisi pandemica, per la prima volta il calcio e lo sport vengono equiparati al comparto produttivo italiano, a settore industriale. Con tale acquisizione siamo ad una svolta storica, destinata a produrre notevoli cambiamenti nel tempo perché comporta la possibilità di utilizzare gli strumenti classici del comparto industriale, penso ad esempio alla cassa integrazione in deroga.

Allo stesso tempo è una sfida perché dovremo adeguare la nostra struttura organizzativa al comparto industriale.

I nostri club dovranno divenire aziende efficienti, professionalmente evolute, capaci di fare profitti e di stare sul mercato.

L'approvazione del decreto legislativo contenente l'apprendistato è il passaggio chiave. **Nel caso in cui il decreto incontrasse ostacoli tali da determinare ritardi consistenti, ci permettiamo di richiedere di valutare la possibilità di trovare un percorso autonomo per l'approvazione dell'apprendistato.** Per noi, essendo strumento essenziale per le ragioni di cui sopra, ogni ritardo rischia di pregiudicare il processo di cambiamento.

La stipula di una convenzione tra Lega Pro, MIUR; Ministero del Lavoro, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Una convenzione alla cui base ci sia un progetto finanziato (nel punto successivo vedremo come) che preveda l'erogazione di premialità ai club che si impegnano a far sì che ci sia una progressione di carriera per i calciatori e le calciatrici sulla base di una interrelazione di valutazione tra parametri riferiti alla performance sportiva e al percorso formativo/ didattico.

Il club si impegna a fornire un tutor che accompagni i calciatori e le calciatrici nel percorso didattico che sarà performante se saranno superati gli esami previsti all'Università o si otterranno promozioni per chi ancora impegnato nella scuola media superiore.

La Lega Pro è il garante di tale controllo rispetto alle autorità governative e si impegna a revocare le premialità pattuite all'inizio dell'anno scolastico e/o dell'anno accademico nel caso in cui gli step formativo risultassero negativi.

Con il MIUR, ed ancor più con le Autorità scolastiche territoriali, **si dovrà prevedere una "compressione" dei moduli scolastici per adeguarli alla peculiarità dell'attività agonistica**, asset decisivo per invertire il fenomeno della dispersione scolastica. A tal fine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, la Lega Pro si impegna ad approvare idonea normativa regolamentare che, all'inizio della successiva stagione sportiva, verrà traslata negli adempimenti previsti per l'iscrizione al campionato.



La presentazione di un progetto di formazione culturale abbinata alle attività agonistiche e sportive al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) o all'Unione Europea.

Ricordo l'impegno dell'Unione Europea a partire dalla Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 luglio 2013, e la successiva dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea del 15 ottobre 2013, circa l'iniziativa di "Alleanza Europea per l'apprendistato" per la lotta alla disoccupazione giovanile, la promozione di apprendistati di alta qualità e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione, impegni ribaditi successivamente.

A tal fine voglio, altresì, ricordare l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Unione europea e l'Italia, adottato il 29 ottobre 2014, per lo sviluppo del Paese nell'ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con le strategie di Europa 2020, e in particolare dell'obiettivo di "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (Obiettivo Tematico 10) per migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico nazionale anche allo scopo di favorire una più agevole transizione dalla scuola al lavoro attraverso l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria.

Nella fase di transizione, in modo che il progetto possa partire da subito, Lega Pro presenterà un piano in FIGC affinché siano messe a disposizione risorse finanziarie da destinare ai club che si impegnano ad attuare il progetto di formazione didattica ed agonistica.

Altresì, Lega Pro destinerà risorse dalle proprie disponibilità o per coprire la fase di avvio in attesa di poter accedere a finanziamenti o per implementare le risorse finanziarie ove non risultassero sufficienti. L'obiettivo è quello di sviluppare azioni volte a rafforzare l'acquisizione di competenze tecniche e comportamentali da parte dei giovani calciatori e giovani calciatrici per accrescere le possibilità di accesso al mondo del lavoro; progettare e realizzare profili educativi e formativi caratterizzati dall'integrazione tra l'offerta formativa dell'istituzione scolastica, le competenze e conoscenze richieste dal mondo del lavoro, le esigenze di orientamento degli studenti/calciatori/calciatrici.

5. Mission giovani

Con l'introduzione dell'apprendistato, lo slogan ripetitivo e stanco che la mission della Lega Pro sia "giovani e territorio" diventa fatto concreto. Il Piano Strategico della Lega Pro ha l'obiettivo primario di essere la Lega dei talenti.



La mission della Lega Pro è quella di formare i giovani calciatori per rendere competitivo il calcio italiano. Valorizzando la formazione dei giovani calciatori a 360 gradi rafforzeremo l'identità del calcio che fa bene al Paese. Altresì, i nostri club, attraverso questo percorso virtuoso, potranno introitare risorse finanziarie necessarie per arrivare alla sostenibilità economica, condizione necessaria affinché la storia originale del calcio dei Comuni d'Italia non venga ridimensionata o sparisca di fronte alla cieca legge del mercato, come? I club potranno svilupparsi attraverso la patrimonializzazione dei vivai e dei settori giovanili. La Nazionale italiana di Mancini dimostra, con i risultati, come la scelta di impegnare giovani calciatori sia lungimirante e giusta. Per la Lega Pro è la scelta prioritaria.

6. Competenze e alte professionalità

Se vogliamo reggere la sfida della trasformazione ed uscire dalla crisi, dobbiamo **far crescere le nostre capacità professionali e scientifiche**.

Questo serve al calcio italiano per tornare ad essere competitivo come sistema calcio con quelli analoghi dei paesi europei e del mondo. Per farlo abbiamo bisogno di intelligenza/professionalità nella nostra struttura di direzione e farci accompagnare da società primarie riconosciute per l'altissimo profilo professionale.

Le risorse umane sono la condizione per vincere la sfida, introitare la cultura della programmazione nella gestione del club come asset che trasformi la precarietà e dia forza al progetto. La scelta primaria è quella della formazione, da qui il rapporto con le Università e i Centri della Formazione e della Ricerca.

Le competenze e le alte professionalità sono inoltre alla base dello sviluppo e dell'esecuzione del piano **Next Generation EU**. A tal proposito, mi permetto di manifestare la piena disponibilità di Lega Pro di essere parte attiva di questo processo di innovazione, formazione e digitalizzazione.

In particolare, il piano nelle sue linee di azione parla anche di "*Vulnerabilità, inclusione sociale, sport e terzo settore*". Il calcio dei Comuni d'Italia c'è e intende mettere a disposizione la sua esperienza e le sue competenze per una idea di sport come leva di inclusione sociale, di aggregazione, di recupero delle categorie deboli.

7. Il calcio che fa bene al Paese

Il post-Covid sarà un momento delicatissimo in cui il ruolo dei club di Lega Pro sarà utile per lenire le cicatrici e le ferite che saranno marcate e profonde. Di cosa parliamo? Le scuole chiuse hanno rotto le relazioni umane nei giovani di oggi; le scuole calcio, i centri sportivi giovanili sono stati chiusi per molti mesi e quei luoghi di relazioni che non ci sono, accentuano i disagi nell'equilibrio



psicologico in un'età di sviluppo e di crescita molto delicata. Per questi motivi, nel post Covid, il reticolo dei club di Lega Pro su tutto il territorio italiano potrà contribuire a ricostruire relazioni sociali, umane e lo farà attraverso il gioco del pallone.

Il Paese avrà bisogno del calcio che fa bene, che mette i valori al centro. La Lega Pro, la Lega dei Comuni d'Italia, intende essere parte attiva di questo processo di rinascita.

Una delle sperimentazioni sulla quale Lega Pro, insieme ad AIC, sta già lavorando prende il nome di «YOU'LL NEVER WALK ALONE».

Si tratta di un progetto che nasce con l'obiettivo di seguire l'atleta nell'intero percorso di carriera, generando consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e del modo di affrontare i propri limiti. Supportare il calciatore nella ricerca e nel mantenimento di uno stato di equilibrio psicologico personale, partendo dal presupposto che l'esperienza sportiva è, prima di tutto, un'esperienza di vita e di prestazioni.

Mettere a disposizione dei calciatori di Serie C e dei formatori dei settori giovanili conoscenze e servizi propedeutici ad orientare la carriera e la vita dell'atleta in modo consapevole, solido e costruttivo, con l'obiettivo di raggiungere e mantenere l'equilibrio, dentro e fuori dal campo.

Psicologi e psicoterapeuti accompagneranno gli atleti, attraverso webinar tematici, verso il confronto personale. Uno «sportello» dove il singolo calciatore avrà modo di approfondire il proprio percorso e le proprie competenze a livello personale, con il supporto di professionisti qualificati.

Oggi, in tempo di Covid-19, torna di attualità la peste di Camus.

«Raccontava che il pastore, al tempo della peste, tenne in città due prediche. Nella prima il pastore fu molto duro. Disse che Dio era stato l'artefice della malattia per punire gli uomini e i loro comportamenti peccaminosi. Durante la peste accadde che il pastore accompagnò un bambino alla morte. Questo episodio lo colpì duramente. Nella sua seconda predica si scusò per quanto detto. 'La peste non è la frusta di Dio altrimenti non si spiega perché colpisca anche i bambini'. Il pastore si chiese allora cosa l'uomo in quella situazione di distruzione e tristezza potesse fare.

'Di fronte al male non possiamo spiegare la genesi e il significato del male stesso ma dobbiamo essere quelli che restano vicini a coloro che sono colpiti dal male'.

Ecco cosa è la pratica della cura: restare vicini a chi rivela la propria vulnerabilità. Questa è la formula che Camus ci consegna. Una formula attuale, che torna al tempo del Covid. La parola chiave della cura è SAPER RESTARE. Restare vicini a chi è fragile, a chi soffre fisicamente o psicologicamente».



Osservazioni tecniche

Atto del Governo n.230

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

Lega Pro
11 gennaio 2021

Per quanto di interesse di Lega Pro, in relazione allo schema di decreto legislativo recante riordino e riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto di Governo n.230) si trasmettono le seguenti osservazioni inerenti:

- Articolo 13, comma II
- Articolo 13, comma III
- Articolo 13, comma VI
- Articolo 13, comma VII
- Articolo 26, comma V
- Articolo 29
- Articolo 31
- Articolo 37

Art. 13, comma II

È previsto che ogni società sportiva professionistica possa svolgere esclusivamente attività sportive "e attività ad esse connesse e strumentali". La definizione di tali attività come "connesse e strumentali" lascia uno spazio di ombra in quanto è poi necessario interpretare a cosa il legislatore intenda far riferimento atteso che qualsivoglia attività potrebbe, in astratto, essere strumentale a quella sportiva. Il riferimento deve porsi, ad esempio, a tutte quelle attività che sono svolte all'interno degli impianti sportivi o in altre strutture della società e che hanno finalità lucrative: l'attività di ristorazione o di merchandising, in quanto finalizzata a reperire risorse destinate al fabbisogno della società sportiva, si ritiene possa definirsi come attività "connessa o strumentale". Ciò premesso, per non incorrere in equivoci e per essere in linea con la ratio della norma, sarebbe opportuno chiarire come la condizione per lo svolgimento delle stesse sia quella di reperire risorse che debbano essere destinate "esclusivamente" all'attività principale, cioè quella sportiva.





*Il secondo comma dell'articolo in esame potrebbe quindi essere così integrato:
".....ed attività ad esse connesse e strumentali, anche finalizzate al
reperimento di risorse da destinarsi esclusivamente allo svolgimento
dell'attività sportiva".*

Art. 13, comma III

Laddove si pone un vincolo di destinazione del 10% delle risorse, la ratio è quella di prevederne l'impiego per l'attività "di addestramento e formazione tecnico-sportiva". E poiché tale attività viene prestata non solo nelle "scuole giovanili", ma in tutti i "settori giovanili" (che, ovviamente, comprendono anche le scuole giovanili), tale disposizione potrebbe essere modificata:
".....sia destinata al settore giovanile di addestramento e formazione tecnico sportiva".

Art. 13, comma VI

Tale disposizione merita una particolare attenzione in quanto il legislatore ha oggi la possibilità di risolvere un annoso problema che ha afflitto (e che affligge) il calcio professionistico negli ultimi anni.

A differenza del sistema anglosassone, che consente all'organismo preposto di porre un veto all'acquisto di quote societarie da parte di determinato soggetto, nel nostro sistema il trasferimento delle azioni e delle quote di società sportive è soggetto alla vigente disciplina civilistica. L'impossibilità di poter inibire a determinate categorie di soggetti l'acquisto di quote o azioni di società professionistiche, fa sì che nel nostro mondo si possano insinuare persone che entrano nel calcio professionistico per finalità ben diverse da quelle sportive, ovvero che non hanno le risorse economico-finanziarie per lo svolgimento dell'attività, ovvero che utilizzano risorse economico-finanziarie di provenienza non accertata.

Da alcuni anni il sistema sportivo ha cercato di porre rimedio con una normativa regolamentare autonoma (requisiti di onorabilità e solidità finanziaria) che, in quanto sottordinata a quella statale, non può derogare a quest'ultima e che, comunque, ha il limite di intervenire solo "a cose fatte" con la sanzione del mancato riconoscimento ai fini sportivi del trasferimento di quote o di azioni: tale sanzione consente sì di estromettere dal calcio professionistico soggetti non affidabili, ma non impedisce fallimenti o, comunque, situazioni di default cui sono state attinte negli ultimi molte società sportive professionistiche.

Poiché le modalità con cui determinati soggetti cercano di entrare nel calcio professionistico variano nel tempo (in ragione anche dei limiti – sempre più stringenti – imposti dalla normativa federale), il problema potrebbe essere risolto attribuendo alla rispettiva Federazione il potere di individuare le disposizioni (in punto di onorabilità e solidità finanziaria) che l'atto costitutivo



societario deve contenere, a pena di inefficacia, per l'alienazione delle azioni o delle quote. In tal modo si verrebbe quindi ad inibire, ab origine, l'acquisizione di quote o azioni da parte di soggetti non hanno i necessari requisiti.

Si propone quindi di modificare il VI comma dell'art. 13 nei seguenti termini: "La Federazione Sportiva Nazionale individua, a tutela della onorabilità e della solidità finanziaria, le particolari condizioni che l'atto costitutivo deve prevedere, a pena di inefficacia, per l'alienazione e/o trasferimento delle azioni e delle quote".

Art. 13, comma VII

La disposizione non sembra risolvere il problema dell'effettivo (ed oggettivo) coinvolgimento delle tifoserie nella gestione societaria. Questa Lega aveva già proposto un diverso sistema che, sulla scia del modello tedesco, prevedesse la costituzione di veri e propri trust per il tramite dei quali i "veri" tifosi potessero essere parte attiva nella gestione delle società sportive: il coinvolgimento del tifoso può infatti avvenire solo tramite l'assunzione di una "formale partecipazione" sotto forma di acquisizione di partecipazioni.

Ciò premesso e qualora non si ritenga, allo stato, di lavorare in tale direzione, si osserva come la soluzione proposta con la disposizione in esame si presti ad evidenti strumentalizzazioni o, comunque, non assuma rilevanza di sorta, essendo l'organismo proposto meramente consultivo con pareri non vincolanti.

Da un lato pertanto l'attività dell'organo potrebbe essere indirizzata a finalità strumentali e/o ritorsive (con il fondato rischio di disincentivare l'acquisizione di società sportive da parte di gruppi solidi), dall'altro lato la funzione svolta sarebbe, in concreto, pressoché priva di contenuti.

Pertanto, sempre che non si ritenga di percorrere la via del trust, appare inopportuno far partecipare il Presidente dell'Organo all'assemblea dei soci.

In ogni caso, all'interno dell'organo consultivo sarebbe opportuno inserire la figura di riferimento societaria (SLO) che, in concreto, si possa interfacciare quotidianamente con le tifoserie. Solo in questo modo, diamo riconoscimento giuridico alla figura dello SLO, riconoscendo l'autonomia della sua funzione dal club e nel club.

Art. 27, comma V

La disposizione prevede l'obbligo di depositare il contratto di lavoro sportivo presso la Federazione per l'approvazione, nonché l'obbligo di depositare tutti gli ulteriori contratti del lavoratore sportivo con la società. Poiché con la disposizione in esame si cerca di far "emergere" ogni accordo tesserato-società che abbia un contenuto economico, è importante prevedere che il



mancato deposito, da parte della società o da parte del tesserato, rende nullo l'accordo.

Si comprende la forzatura ma è noto come certi contratti (diritti di immagine, promo pubblicitari, ecc) non vengano depositati e vengano azionati successivamente dinanzi all'Autorità Giudiziaria solo in caso di inadempimento: se veramente lo scopo è quello di far emergere il "sommerso", con l'irrogazione della sanzione di nullità in caso di mancato deposito si verrebbe, di fatto, a costringere le parti a "dichiarare" tutti gli accordi economici in essere in quanto, in difetto di deposito, il contratto non potrebbe essere azionato in quanto affetto da nullità insanabile, anche agli effetti civilistici.

Art. 29

La disposizione introduce, per le prestazioni sportive amatoriali, la possibilità di riconoscere, fino ad un determinato tetto, "indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari".

È questa l'occasione giusta per normare, anche in ambito professionistico, l'istituto delle indennità di trasferta; l'abuso nell'utilizzo di tale strumento da parte di società e tesserati ha fatto sì che, negli anni, plurimi siano stati gli accertamenti da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene se, da una parte, è indubbio che non può essere riconosciuta l'indennità di trasferta a quegli sportivi che svolgono la propria attività nel luogo di lavoro (sede di allenamento, gare ufficiali "in casa" e gare ufficiali "in trasferta"), è altresì indubbio come, nel corso di una stagione sportiva, i lavoratori sportivi debbano spesso svolgere sedute di allenamento fuori sede per impraticabilità del campo (pioggia, neve o altre condizioni atmosferiche) ovvero per indisponibilità transitoria dei campi di allenamento (lavori di rifacimento, utilizzo del campo da parte di coloro che praticano altre discipline sportive).

Onde evitare abusi dell'istituto e, nel contempo, per consentire il giusto riconoscimento dell'indennità di trasferta solo quando effettivamente dovuta, *potrebbe essere risolutivo prevedere la possibilità di riconoscere al lavoratore sportivo un importo forfettario a titolo di indennità di trasferta da determinarsi in misura percentuale (10%? 5%?) sulla retribuzione complessiva.*

Art. 31

La ratio della norma è quella di riconoscere una premialità a tutti i club, professionistici o dilettantistici, che svolgono attività formativa, in quanto viene loro concessa la possibilità di stipulare contratti di apprendistato (art. 30).

Ciò premesso, si osserva come, in forza di quanto disposto dal secondo comma dell'Art. 31 dello schema di decreto (Abolizione del vincolo sportivo e premio



di formazione tecnica), le Federazioni Sportive nazionali, con proprio regolamento, debbano prevedere, a carico delle società sportive che stipulino il primo contratto di lavoro sportivo, un "premio di formazione tecnica" a beneficio dei club che "hanno formato" il calciatore.

La disposizione di cui al secondo comma dell'Art. 31 risulta correttamente formulata laddove, alla lett. i), prevede che le società sportive professionistiche riconoscano un premio di formazione tecnica suddiviso tra le "società sportive dilettantistiche" presso le quali il calciatore ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. Incomprensibilmente, alla lett. ii) del medesimo secondo comma dell'art. 31, vengono escluse dal beneficio del premio di formazione tecnica le società professionistiche quando il soggetto obbligato è una società dilettantistica.

Per come è scritta la norma, l'attività giovanile e l'attività formativa, se svolte da un'associazione dilettantistica comporterebbero sempre l'acquisizione del diritto al beneficio del premio di formazione tecnica, se svolte invece da società professionistica comporterebbero l'acquisizione del medesimo diritto solo se il soggetto obbligato è una società professionistica: la disparità di trattamento generata dalla disposizione appare evidente e mina la ratio della stessa che è quella di riconoscere il premio di formazione tecnica a beneficio del club con il quale il calciatore ha svolto l'attività giovanile, indipendentemente dal fatto che si tratti di compagine professionistica o dilettantistica.

Si propone pertanto di inserire, in calce al paragrafo ii) del comma II dell'art. 31, il medesimo periodo già previsto in calce al paragrafo i) del comma II dell'art. 31:

Ipotesi di riformulazione della disposizione:

".....ii) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione."

Art. 37

La disposizione introduce la possibilità di dar corso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per coloro che prestano attività amministrativo-gestionale, entro un determinato limite reddituale, a favore di società sportive dilettantistiche.

Anche in questo caso, se la ratio della norma è quella di ancorare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad un limite reddituale, non vi è motivo di non prevedere analoga disposizione per le società professionistiche



di Lega Pro nelle quali, a fianco di figure tecniche obbligatorie inquadrare come lavoratori dipendenti (Es: segretario amministrativo), operano una pluralità di collaboratori che svolgono attività part-time e per le quali sussiste la medesima esigenza.

Non si può infatti dimenticare come il settore professionistico nel sistema calcio presenti delle inimmaginabili differenziazioni tra i club delle diverse Leghe: se una società di Serie A può "permettersi" fino a 100 rapporti di lavoro subordinato, una società di Lega Pro - se si escludono i contratti ex L. 91/81 - ha in forza 1-2 lavoratori dipendenti e l'ulteriore attività amministrativa gestionale è svolta, molto spesso per passione o dietro mero rimborso spese, da collaboratori cui è giusto riconoscere i benefici di cui all'art. 37.

